

AVVISO PUBBLICO

**BANDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA
RETE DELLE BIOTECNOLOGIE IN CAMPANIA**

**PO FESR – REGIONE CAMPANIA
ASSE 2 –OBIETTIVO OPERATIVO 2.1
(Interventi su Aree Scientifiche di Rilevanza Strategica)**

INDICE

- Art. 1 – Obiettivo dell’azione**
- Art. 2 – Definizioni**
- Art. 3 – Progetti finanziabili ed ambiti di intervento**
- Art. 4 – Le procedure per la realizzazione dell’azione**
- Art. 5 – Risorse disponibili ed dimensione finanziaria dei progetti**
- Art. 6 – Forma e intensità dell’aiuto**
- Art. 7 – Soggetto proponente e soggetti beneficiari**
- Art. 8 – Modalità di partecipazione**
- Art. 9 – Tipologie di spese ammissibili**
- Art. 10 – Procedura di accesso all’agevolazione**
- Art. 11 – Istruttoria delle domande**
- Art. 12 – Verifica dell’ affidabilità economico-finanziaria delle imprese**
- Art. 13 – Verifica dell’affidabilità dell’Organismo di ricerca proponente**
- Art. 14 – La procedura di selezione**
- Art. 15 – Criteri di selezione delle Proposte di Programma di R&S**
- Art. 16 – Comitato Tecnico**
- Art. 17 – Concessione del contributo**
- Art. 18 – Avvio e termine di realizzazione, verifica sullo stato di avanzamento del Programma di R&S**
- Art. 19 – Rendicontazione**
- Art. 20 – Erogazione del contributo**
- Art. 21 – Obblighi dei beneficiari**
- Art. 22 – Vincolo di destinazione dei beni oggetto di contributo**
- Art. 23 – Variazioni degli interventi**
- Art. 24 – Proroghe**
- Art. 25 – Sospensioni**
- Art. 26 – Controlli**
- Art. 27 – Riduzione del contributo**
- Art. 28 – Revoca del contributo e sospensione dell’erogazione**
- Art. 29 – Informazioni sul procedimento**
- Art. 30 – Disposizioni di rinvio**
- Art. 31 – Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari**
- Art. 32 – Elementi informativi**

RETE DELLE BIOTECNOLOGIE CAMPANE

Art. 1 – Obiettivo dell’azione

1.1 Gli interventi promossi con il presente bando, in coerenza con l’Obiettivo Specifico del P.O. FESR 2007-2013 “ 2.a *Potenziamento del sistema della Ricerca e Innovazione ed implementazione delle tecnologie nei sistemi produttivi*” ed il relativo Obiettivo Operativo “2.1- *Interventi su aree scientifiche di rilevanza strategica*”, mirano a promuovere lo Sviluppo delle reti di ricerca e di innovazione nel settore delle biotecnologie attraverso il finanziamento di Programmi di ricerca e sviluppo (R&S). Detti programmi sono volti a rafforzare leadership scientifico-tecnologiche che possano indurre il posizionamento di quote importanti del tessuto produttivo nell’ambito di specifiche sotto-filiere biotecnologiche ritenute strategiche a livello regionale. Ciò avverrà mediante lo sviluppo in forma congiunta - tra imprese e organismi di ricerca - di servizi avanzati di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

1.2 In particolare, le finalità del presente avviso sono coerenti con l’Azione 3.2 - *Incentivare lo sviluppo di filiere tecnologiche* del Piano di Azione per la Ricerca e Sviluppo, l’ Innovazione e l’ ICT, di cui di cui all’allegato 1 della D.G.R. 180 del 29 aprile 2011, con cui la Regione Campania si prefigge, tra gli obiettivi, di:

- concentrare le risorse disponibili privilegiando interventi e settori a maggior potenziale e più elevato impatto territoriale, e dando particolare rilievo a piattaforme tecnologiche integrate in grado di sviluppare processi applicativi;
- aumentare la capacità organizzativa delle filiere regionali anche mediante la costituzione di nuovi attori territoriali, (distretti, Laboratori, Aggregazioni, Campus, Reti) per la gestione dei progetti e per favorire i processi di internazionalizzazione;

Il risultato che ci si attende di raggiungere con il presente intervento è la costituzione e sviluppo, all’interno del territorio regionale, di un sistema integrato e formalizzato delle biotecnologie (*Rete delle biotecnologie Campane*) in grado di:

- potenziare e valorizzare le qualificate strutture di ricerca regionali operanti nel settore delle Biotecnologie, sensibilizzandole verso azioni di trasferimento tecnologico di tipo cooperativo con imprese e strutture di trasferimento tecnologico e la realizzare di progetti pilota generati da domanda di sviluppo imprenditoriale;
- innalzare il contenuto scientifico-tecnologico di prodotti e/o processi e/o servizi e concorrere in tal modo allo sviluppo di strategie di riposizionamento competitivo delle imprese nel settore delle Biotecnologie.

1.3 Per la concessione dei contributi per le iniziative di cui al presente bando, si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, ed alla Disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/C 323/01)

Art. 2 – Definizioni

2.1 Ai fini del presente bando, si adottano le seguenti definizioni:

- a) «Reti di ricerca e di innovazione»: raggruppamenti formalizzati di imprese, organismi di ricerca e strutture per il trasferimento tecnologico attivi in un particolare ambito scientifico

tecnologico, i quali operano attraverso la messa in rete delle competenze disponibili, al fine di favorire la crescita della loro competitività a livello nazionale e internazionale.

- b) «Organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono reinvestiti nell’attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento. Le imprese in grado di esercitare un’influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alla capacità di ricerca dell’ente medesimo né ai risultati prodotti.
- c) «Strutture per il trasferimento tecnologico»: soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica e dalla forma assunta, hanno come mission il compito di mettere in contatto le strutture di ricerca, da un lato, e il tessuto imprenditoriale, dell’altro, al fine di favorire il trasferimento di know-how, di sostenere i processi di valorizzazione della conoscenza e di tutela della proprietà intellettuale, di diffondere informazioni tecnologiche sul territorio, di creare il network delle relazioni che stanno alla base della diffusione e della creazione della conoscenza, favorire la nascita di nuove imprese e di spin-off della ricerca;
- d) «Piccola Media Impresa» (PMI): per la definizione di PMI si rinvia all’Allegato I al Regolamento (CE) 800 del 06.08.2008 e ai chiarimenti di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005.
- e) «Grande Impresa» (GI): le imprese che non rientrano nella definizione delle PMI.
- f) «Collaborazione»: ai sensi del paragrafo 3.2.2 della “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” 2006/C 323/01, si è in presenza di una collaborazione quando almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.
- g) «Dossier di candidatura»: proposta progettuale formulata dal soggetto proponente contenente la documentazione di ammissione a finanziamento e la descrizione del Programma di R&S.
- h) «Organismo di ricerca proponente»: l’organismo di ricerca che all’interno del raggruppamento presenta il Dossier di Candidatura;
- i) «Attività»: insieme delle azioni riconducibili a Ricerca Fondamentale, Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale, Coordinamento progettuale e Diffusione/Divulgazione dei risultati della ricerca realizzate da uno o più componenti del partenariato. Ciascuna attività prevede autonomi obiettivi operativi e risultati attesi.
- j) «Progetto»: parte delle attività riconducibili al singolo partner del programma di R & S;
- k) «Programma di R&S»: insieme delle attività di Ricerca Fondamentale, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale che i componenti del partenariato intendono realizzare.
- l) «ATS»: Associazione Temporanea di Scopo intesa quale accordo giuridicamente vincolante fra più soggetti, che si costituisce mediante il conferimento da parte di alcuni soggetti (mandanti) di un mandato con rappresentanza ad un soggetto (mandatario-capofila).
- m) «Reti di impresa»: aggregazione fra due o più imprese che si obbligano, nella forma e secondo le modalità dell’articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009 come convertito dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, ad esercitare in comune una o

più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato;

- n) «Elevato impatto sistemico»: capacità di incidere in modo significativo sulle attività e sulle relazioni dei soggetti che interagiscono nel sistema, misurabili in termini di sviluppo e sostenibilità - intesi come miglioramento della diffusione della conoscenza generale, superamento di un'inadeguata e imperfetta distribuzione di risorse umane e finanziarie, maggiore coordinamento delle attività dei soggetti che interagiscono nel sistema, aumento di competenze, immagine, motivazione, ritorni finanziari e occupazione - estesi e persistenti.
- o) «Ambito»: aree tematiche che costituiscono punti di forza a livello regionale e di interesse a livello nazionale ed internazionale;
- p) «Area tecnologiche di interesse»: specifica tematica tecnologica di interesse all'interno dell'ambito;
- q) «Unità di ricerca di base»: le strutture di un Organismo di Ricerca (dipartimenti per gli Atenei, istituti per il Cnr, altri per altro) deputate allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Programma di R&S presentato ai fini del presente bando. Una sezione dipartimentale a tanto deputata è considerabile come unità di ricerca di base.
- r) «Ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- s) «Ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.
- t) «Sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Costituiscono inoltre sviluppo sperimentale aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Art. 3 – Progetti finanziabili ed ambiti tecnologici di intervento

3.1 Relativamente all’azione di ***Sviluppo delle reti di ricerca e di innovazione nel settore delle biotecnologie***, sono finanziabili progetti nell’ambito delle scienze della salute, finalizzati alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e di sviluppo sperimentale (Programmi di R&S), per i quali l’attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sia prevalente in termini finanziari, ossia generi complessivamente almeno il 60% dei costi del Programma di R&S.

3.2 I Programmi di R&S proposti dovranno essere caratterizzati da un piano di interventi volti a determinare attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti/servizi, processi produttivi e/o tecniche e tecnologie le cui attività siano prevalentemente rivolte ad una o più tematiche tecnologiche, tra quelle così individuate:

AMBITO	AREE TECNOLOGICHE DI INTERESSE
<i>Biomedicina</i>	1. Sviluppo e validazione di strategie cliniche terapeutiche innovative per la cura e la prevenzione di patologie dell'uomo
	2. Analisi dei meccanismi di patogenesi, diagnostica, prognostica nonché sviluppo e validazione di strategie terapeutiche innovative per la cura e la prevenzione di malattie rare
<i>Biomedicali e diagnostica molecolare</i>	Progettazione di processi innovativi (metodologie, dispositivi e apparecchiature) nel settore biomedicale e della diagnostica molecolare
<i>Biotecnologie per la salute umana</i>	1. Sviluppo di strategie terapeutiche molecolari per patologie infiammatorie, neoplastiche, cardiovascolari e neurodegenerative
	2. Sviluppo di modelli cellulari ed animali per lo studio di patologie umane
<i>Biotecnologie industriali</i>	Sviluppo di prodotti e processi innovativi di interesse industriale per la salute dell'uomo, compreso l'ambiente, basati anche su strategie di cell factories
<i>Biotecnologie per il benessere umano</i>	Sviluppo di nuovi processi, prodotti e modelli per il benessere umano (ad es. nei settori della nutraceutica, cosmetoaceutica e della nutrizione)
<i>Biotecnologie per lo sviluppo di nuovi farmaci</i>	Sviluppo di molecole farmacologicamente attive, anche mediante strategie di sintesi chimica e di screening di sostanze sintetiche e naturali

I Programmi di R&S sono definiti monosettoriali laddove affrontino le tematiche tecnologiche afferenti ad una sola area tecnologica di interesse ovvero intersettoriali se impattano con le tematiche relative a più di un’area tecnologica di interesse. In tale ultima ipotesi, i Programmi di R&S dovranno indicare l’area tecnologica di interesse prevalente e quella/e secondaria/e.

3.4 Il Programma di R&S elaborata sulla base della modulistica prevista in allegato dovrà prevedere i seguenti elementi:

- l’indicazione dell’area tecnologica di interesse in cui si colloca il Programma di R & S proposto, scelta tra quelle previste all’art. 3 per i Programma di R & S monosettoriali ovvero l’indicazione delle aree tecnologiche di interesse, con evidenziazione di quella in cui ricadranno prevalentemente le azioni, per i Programmi di R & S intersettoriali.

- l’individuazione di una filiera di prodotto le cui potenzialità siano evidenziabili con la realizzazione di alcuni dimostratori e attraverso la definizione di un piano strategico-operativo da perseguire alla scadenza del progetto finanziato;
- la definizione degli obiettivi tecnologici perseguiti, evidenziando i risultati attesi in termini di innovazione dei processi, nuove formulazioni, prodotti/servizi innovativi attesi, correlati al mercato di riferimento;
- lo sviluppo di attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in modo integrato;
- la messa in rete da parte dei soggetti proponenti di competenze disciplinari e di strumentazione multiuso di valenza scientifica e di alto potenziale innovativo;
- la capacità del Programma di R&S di valorizzare i risultati di attività di ricerca fondamentale in corso o già concluse, gli investimenti e laboratori già operativi con particolare riferimento alle infrastrutture materiali nonché i risultati conseguiti dalle attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, anche in termini di marchi, brevetti e spin-off;
- la capacità del Programma di concorrere allo sviluppo di strategie di riposizionamento delle imprese proponenti;
- l’esistenza e/o creazione di una struttura organizzativa e di gestione;
- l’attrazione di giovani talenti e qualificati studiosi e ricercatori, italiani e stranieri;
- le modalità previste per la valorizzazione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca;
- il valore economico ed occupazionale dei risultati attesi;
- l’impatto atteso sul riposizionamento strategico del sistema socioeconomico della Regione Campania.

3.5 La durata massima dei Programmi di R&S è di trentasei mesi. In ogni caso il programma deve essere rendicontato entro il 30 giugno 2015.

3.6 Ciascun Programma di R&S deve proporre l’esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti, anche riuniti in forma associata, e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici.

Art. 4 – Le procedure per la realizzazione dell’azione

4.1 L’azione complessiva che si intende realizzare con il presente bando prevede:

- a) la presentazione del Dossier di candidatura da parte del soggetto proponente;
- b) l’istruttoria per l’ammissibilità formale dei Dossier di Candidatura volta ad accertare la completezza della documentazione e l’affidabilità tecnico-scientifica/economico-finanziaria dei soggetti proponenti, di cui all’art. 12 e art. 13 ;
- c) la valutazione, sulla base dei criteri di cui all’art. 15, delle Proposte di Programma di R&S contenuti nei Dossier di Candidatura ritenuti ammissibili nella fase precedente nonché della pertinenza e congruità dei costi presentati;
- d) la definizione della graduatoria delle Proposte di Programma di R&S valutate positivamente;

- e) l’ammissione a finanziamento delle Proposte di Programma di R&S collocate in posizione utile in graduatoria, secondo le seguenti modalità e tempistica:
1. l’ammissione a finanziamento, per ciascuna area tecnologica di interesse di cui al punto 3.3. del presente bando, del progetto con il punteggio più alto;
 2. l’ammissione a finanziamento dei restanti progetti in funzione della posizione in graduatoria.

Art. 5 – Risorse disponibili e dimensione finanziaria dei progetti

5.1 Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria di € 30.000.000 a valere sull’ Obiettivo Operativo 2.1 PO FESR 2007-2013. Tale disponibilità costituisce il limite entro cui potrà essere disposta l’ammissione a finanziamento dei progetti presentati a valere sul presente bando.

5.2 Le Proposte di Programma di R&S dovranno avere un costo complessivo non inferiore a 2.000.000,00 di euro e non superiore a 4.000.000,00 di euro. La verifica del presente requisito di ammissibilità, e l’eventuale esclusione in caso di mancanza dello stesso, verrà effettuata all’atto della presentazione del dossier di candidatura e all’esito della valutazione di congruità della spesa del CTS ai sensi dell’art. 16 comma 2.

Art. 6 – Forma e intensità dell’aiuto

6.1 Il contributo viene concesso sotto forma di aiuto a fondo perduto.

6.2 Ai sensi del punto 3.2.2 della Disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/C 323/01) e dell’art. 31 commi 3 e 4 lett. a) del Regolamento (CE) n. 800/2008 in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, l’intensità del contributo viene calcolata nelle percentuali sulle spese ammissibili di seguito indicate

ATTIVITÀ	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA	ORGANISMI DI RICERCA **
<i>RICERCA FONDAMENTALE</i>	100,00%	100%	100%	100%
<i>RICERCA INDUSTRIALE</i>	70%	60%	50%	70%
<i>SVILUPPO SPERIMENTALE</i>	45%	35%	25%	70%

** Organismi di ricerca - ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (CE) n. 800/2008 - per le cui attività progettuali è ravvisabile esclusivamente la collaborazione ai sensi del punto 3.2.2 della Disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/C 323/01)

6.3 Ai sensi dell’art. 31 comma 4 lett. b) del sopraccitato regolamento, l’intensità di aiuto per le imprese viene aumentata di 15 punti percentuali a concorrenza di un’intensità massima dell’80% dei costi ammissibili, se ciascun Organismo di Ricerca partecipante all’aggregazione sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del Programma di R&S e ha il diritto di pubblicare i risultati del programma di R&S nella misura in cui derivino dalle ricerche da esso svolte.

ATTIVITÀ	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	GRANDE IMPRESA	ORGANISMI DI RICERCA **
<i>RICERCA FONDAMENTALE</i>	100%	100%	100%	100%
<i>RICERCA INDUSTRIALE</i>	80%	75%	65%	70%
<i>SVILUPPO SPERIMENTALE</i>	60%	50%	40%	70%

** Organismi di ricerca- ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (CE) n. 800/2008 - per le cui attività progettuali è ravvisabile esclusivamente la collaborazione ai sensi del punto 3.2.2 della Disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/C 323/01)

6.4 Le spese ammissibili riconducibili alle attività di Coordinamento progettuale e Diffusione/Divulgazione dei risultati della ricerca sono finanziate secondo le intensità di contributo previste ai punti 6.2 e 6.3, in misura proporzionale ai costi di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale sostenuti nell’ambito di ciascun Progetto.

6.5 Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 l’intensità di aiuto per le spese ammissibili riconducibili alle attività di studi di fattibilità tecnica non supera:

- a) per le PMI, il 75 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale;
- b) per le grandi imprese, il 65 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

6.6 Ai sensi dell’art. 33 comma 2 del sopracitato regolamento, l’intensità di aiuto per le spese ammissibili connesse ai diritti di proprietà industriale non supera l’intensità autorizzata per gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, in relazione alle attività di ricerca all’origine di tali diritti di proprietà industriale.

6.7 Il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti di stato, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria. Nessun aiuto di Stato indiretto è concesso al partner industriale attraverso l’organismo di ricerca per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- 1) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l’Organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di R&S;
- 2) l’Organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall’attività svolta dall’organismo di ricerca nell’ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell’organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso.

Art. 7 – Soggetti proponenti e Soggetti beneficiari

7.1 Possono attivare la procedura per beneficiare degli aiuti previsti dal presente Bando solo gli Organismi di ricerca in qualità di capofila di un'aggregazione già chiaramente definita nella composizione al momento della presentazione delle candidature e formata da:

- almeno due Organismi di ricerca;
- almeno tre Imprese, di cui almeno due PMI;
- almeno una Strutture per il trasferimento tecnologico;

tutti con una sede operativa localizzata nella Regione Campania nel rispetto della normativa di riferimento, o che si impegnino formalmente, in sede di presentazione del Dossier di Candidatura, a predisporre in tale aree la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. All'accertamento del mantenimento del predetto impegno sarà subordinata l'emanazione del provvedimento di concessione dell'agevolazione di cui all'art. 17 del presente avviso. La sede dovrà essere operativa, almeno per cinque anni dal termine effettivo di conclusione del progetto.

7.2 I soggetti beneficiari sono individuati nei singoli partecipanti alle aggregazioni. È obbligatorio che le iniziative vengano attuate nell'ambito di una stretta e fattiva collaborazione tra gli Organismi di ricerca proponenti e le altre tipologie di soggetti eleggibili a beneficio, secondo quanto stabilito dall'art. 8 .

7.3 Al fine di favorire l'affermazione delle imprese di piccola e media dimensione quali partner tecnologici, la partecipazione ai costi del Programma di R&S da parte delle Grandi Imprese partecipanti così come definite dall'Allegato 1 del Regolamento CE 800/2008, non potrà essere superiore al 50% dei costi ammissibili al netto della partecipazione ai costi del progetto a carico degli Organismi di ricerca proponenti.

7.4 Non possono partecipare al presente bando concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui dall'Allegato 1 del Regolamento CE 800/2008. Questa Amministrazione escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali viene accertato che i relativi Programmi di R&S sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

7.5 Tutti i beneficiari non devono trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

7.6 Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 1 par. 7 del Regolamento (CE) 800/2008.

Art. 8 – Modalità di partecipazione

8.1 Le modalità di collaborazione tra i beneficiari sono le seguenti

- a) il Programma viene presentato in forma unitaria da una A.T.S. costituita o costituenda con capofila l'Organismo di ricerca proponente;
- b) il Programma viene presentato in forma unitaria da un consorzio ovvero da una società consortile, costituita o costituenda, nel caso in cui l'insieme dei singoli consorziati impiegati attivamente nel progetto rispetti i requisiti minimi di cui all'art. 7. Ai fini del progetto, dovrà essere individuato come capofila l'organismo di ricerca proponente;
- c) il Programma viene presentato in forma unitaria da una Rete di imprese, costituita o costituenda, con capofila l'Organismo di ricerca proponente.

8.2 Ai fini della partecipazione al presente bando, la collaborazione tra i soggetti deve essere caratterizzata dalla esclusività. L'esclusività si verifica se ciascun soggetto di cui all'art. 7 partecipa ad unico Programma per di R & S per area tecnologica di interesse così come individuate al punto

3.3 del presente bando. Per i programma intersettoriali, tale condizione va verificata rispetto all’area tecnologica di interesse prevalente.

8.3 Nei casi in cui non è soddisfatta l’esclusività della collaborazione, saranno dichiarati inammissibili tutti quei i progetti riconducibili al medesimo soggetto per il quale è accertata una partecipazione non esclusiva ai sensi del punto 8.2 del presente Bando.

8.3 Per ciascun Programma deve essere indicato il responsabile scientifico ed il responsabile amministrativo, scelti dall’Organismo di ricerca proponente.

Art. 9 – Tipologie di spese ammissibili

9.1 Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 31 del Regolamento (CE) 800/2008 e s.m.i., nonché delle disposizioni del D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le seguenti tipologie di spesa, riferite direttamente al progetto da attuare, distintamente per singolo beneficiario:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);
- b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- c) i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
- e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
- f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.
- g) IVA, se non recuperabile;

9.2 Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 32 del Regolamento (CE) 800/2008 sono ammissibili a finanziamento i costi sostenuti per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale.

9.3 Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 33 del Regolamento (CE) 800/2008 sono ammissibili a finanziamento le spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale relativamente a:

- a) tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;

- b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
- c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

9.4 Nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento (CE) 800/2008, l'avvio delle attività relative al progetto realizzato dalle Imprese, deve essere successivo alla data di presentazione della domanda. In ogni caso per le imprese di grandi dimensioni deve essere verificato l'effetto incentivante di cui al comma 3 dell'art. 8 del Regolamento (CE) 800/2008.

9.5 Le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo si applicano anche alle Strutture di trasferimento tecnologico ed agli Organismi di ricerca.

9.6 Ai fini del presente bando, per avvio dei lavori si intende la prima data di maturazione dei costi dimostrata da fattura o analoga documentazione giustificativa.

Art. 10 – Procedura di accesso all'agevolazione

10.1 La documentazione da produrre per l'accesso all'agevolazione deve essere redatta utilizzando i moduli scaricabili all'indirizzo web www.regione.campania.it, deve essere corredata degli allegati di seguito indicati, e va fatta pervenire, in plico chiuso e sigillato, all'AGC 06 – Settore 01- Ricerca scientifica via Don Bosco 9/e 80141 Napoli entro le **ore 12 del 90esimo giorno a decorrere dalla pubblicazione del presente bando sul B.U.R.C.** In caso di invio postale a mezzo raccomandata r/r verrà considerata la data di spedizione. Si precisa che in caso di incongruenza tra le previsioni del presente avviso e la modulistica messa a disposizione andranno comunque rispettate le indicazioni dell'avviso.

10.2 Il *dossier di candidatura* si compone dei seguenti documenti:

- a) Domanda di ammissione a finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organismo di ricerca capofila del raggruppamento, costituito o costituendo (Allegato A);
- b) Dichiarazione di tutti i soggetti partecipanti (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata) relativa alla dimensione aziendale, ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L. 24 del 20 maggio 2003) come recepita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12 ottobre 2005 (Allegato B);
- c) Dichiarazione relativa all'effetto di incentivazione per le grandi imprese (Allegato C);
- d) Dichiarazione di affidabilità economico finanziaria per ciascuna impresa o soggetto privato componente il raggruppamento (Allegato D)
- e) Dichiarazione di affidabilità tecnico scientifica degli Organismi di Ricerca proponenti (Allegato E);
- f) La descrizione del Programma di R&S, eventualmente suddiviso in singoli progetti (Allegato F).

10.3 Al Dossier di Candidatura vanno allegati:

- a) Certificato camerale con dicitura antimafia per ciascuna società, associazione, impresa o consorzio componente il raggruppamento (ove il contributo individuale richiesto supera € 154.937) o altra documentazione richiesta ai sensi del DPR 3 giugno 1998 n. 252.
- b) Il “documento unico di regolarità contributiva” (D.U.R.C.) previsto dalla L. 22/11/2002 n. 266 e s.m.i., anche mediante autocertificazione resa preventivamente dal beneficiario dell’agevolazione.
- c) Ultimo bilancio ufficiale approvato, completo della nota integrativa e di deposito e/o verbale di assemblea, per ciascuna delle imprese;
- d) Copia conforme del libro Unico per ciascuna delle imprese;
- e) Copia conforme statuto e atto costitutivo ciascuna delle imprese
- f) Eventuale delibera di aumento di capitale, per ciascuna delle imprese;
- g) Dichiarazione di impegno ad aprire una sede operativa in Campania per lo svolgimento del progetto (per i soggetti che non abbiano già una sede operativa nella Regione) e a mantenerla per almeno cinque anni (per tutti);
- h) Atto costitutivo del raggruppamento o nel caso il raggruppamento non sia formalmente costituito, dichiarazione di impegno da parte di ciascun soggetto a costituirsi in forma associativa per la realizzazione del progetto;
- i) Accordo tra tutti i partner del progetto per la gestione dei diritti di proprietà industriale sui risultati derivanti dalle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RS&I) nell’ambito dei progetti di ricerca dal quale emerge che i diritti di accesso a tali risultati siano attribuiti secondo criteri che rispecchino adeguatamente gli interessi dei vari partner, la loro partecipazione ai lavori, i contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

10.4 La descrizione del **Programma di R&S** dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) la descrizione complessiva dell’iniziativa contenente: l’ambito/i tecnologico/i di intervento in cui si colloca il Programma di R & S proposto e l’area tecnologica di interesse, scelti tra quelli previsti all’art. 3 – con l’eventuale indicazione dell’area di ricerca di interesse prevalente nel caso di progetti intersettoriali -, gli obiettivi scientifici e tecnologici del progetto, il grado di innovazione rispetto allo stato dell’arte;
- b) gli elementi di contesto e una breve analisi di settore/filiera di riferimento, anche con particolare attenzione alla capacità di connessione con distretti tecnologici e produttivi, centri di competenza e Sistemi territoriali orientati al trasferimento tecnologico, operanti nella Regione Campania.
- c) la descrizione particolareggiata delle modalità realizzative del Programma di R&S, contenente
 - l’indicazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione del Programma e la loro documentata competenza nell’area tecnologica di interesse in cui si colloca dell’iniziativa,
 - la qualità del raggruppamento nel suo complesso (complementarietà dei membri, adeguatezza e completezza delle competenze richieste, bilanciamento dell’impegno),
 - la struttura organizzativa e le procedure di gestione del programma,
 - le risorse, finanziarie e strumentali, messe in gioco dal raggruppamento per la realizzazione del programma,

- le attività di ricerca e sviluppo sperimentale proposte secondo un’articolazione per Work Package in cui siano anche evidenziati deliverables e milestones;
 - le modalità previste per la valorizzazione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca;
- d) il piano finanziario di massima (articolato per ciascun partner e complessivo, specificando la tipologia di attività realizzativa: Ricerca fondamentale, Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale) corredato degli elementi che consentano una valutazione circa la sostenibilità economico-finanziaria del progetto.
- e) il cronoprogramma del Programma, eventualmente dettagliato per singolo progetto, evidenziando altresì lo sviluppo temporale delle singole attività previste.
- f) la descrizione degli impatti potenziali del programma sulla competitività/crescita del settore di interesse e le ricadute per ciascuna delle imprese coinvolte nella realizzazione del progetto (prodotti potenziali attesi, tempi di ingresso previsti sul mercato, effetti attesi sulle quote di export e sull’occupazione, effetto indotto di formazione di capitale umano di eccellenza ...) ed eventualmente per il sistema della ricerca campana;
- g) eventuale materiale che si ritenga utile per la valutazione.

Tutta la documentazione di cui al presente articolo dovrà essere inviata anche su supporto informatico, con attestazione di conformità.

Art. 11 – Istruttoria delle domande

11.1 L’istruttoria formale dei Dossier di Candidatura e la verifica dell’affidabilità economico finanziaria delle imprese, di cui al successivo art. 12, e dei requisiti minimi di affidabilità tecnico-scientifica degli organismi di ricerca proponenti, di cui al successivo art. 13, è svolta da una apposita Commissione per l’istruttoria costituita con successivo atto monocratico del Dirigente del Settore Ricerca Scientifica.

La Commissione per l’istruttoria delle domande procederà nel seguente ordine:

- a. verifica formale dei plichi pervenuti;
- b. valutazione dell’affidabilità economica-finanziaria dei soggetti proponenti e valutazione dell’affidabilità tecnico-scientifica degli organismi di ricerca;

11.2 Non sono ammissibili e pertanto non potranno accedere alla successiva fase istruttoria i Dossier di Candidatura:

- pervenuti alla Regione con modalità e termini differenti da quelle indicate dal precedente art. 10, ovvero in modo incompleto e irregolare.
- presentato da soggetti che non rispettino la condizione di esclusività di cui all’art. 8.2;
- in cui le quote di partecipazione dei co-proponenti non rispettino i vincoli di cui agli articoli 7 e 8 del presente bando;
- in cui le sedi di svolgimento delle attività risultino diverse dalla Regione Campania, salvo quanto disposto dall’art. 7 comma 1 del presente bando;
- in cui non siano rispettati i vincoli relativi ai parametri di costo di cui all’art. 5 comma 2 del presente bando e di durata di cui all’art. 3 comma 5.

- presentati da co-proponenti per i quali sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art 12 ed all’art 13, con esclusione del caso in cui la Commissione acquisisca l’impegno previsto dall’art. 12 comma 2.

11.3 È facoltà della Regione richiedere integrazioni documentali, rettifiche o chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria. Le richieste di agevolazioni medesime decadono d’ufficio, qualora le predette integrazioni non pervengano entro il termine di 15 giorni dalla data della loro richiesta

Art. 12 – Verifica dell’ affidabilità economico-finanziaria delle imprese

12.1 L’affidabilità economico-finanziaria delle imprese, indispensabile ai fini della ammissibilità ai contributi, viene accertata sulla base dei seguenti due parametri:

PARAMETRI	SOGLIA PER L’AMMISSIBILITÀ DI CIASCUNA AZIENDA
1. Congruenza fra capitale netto e costo del progetto	$CN/(CP - I) > 50\%$
2. Onerosità della posizione finanziaria	$(OF/F) < 10\%$

CN = capitale netto come risultante dall’ultimo bilancio approvato dato dal totale del «patrimonio netto» come definito dall’art. 2424 del codice civile, al netto dei «crediti verso soci per versamenti ancora dovuti», delle «azioni proprie» e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP-I = costo del progetto (CP), relativo alla singola azienda, al netto dell’agevolazione calcolata sulla base della percentuale minima (35%) (I);

OF = oneri finanziari netti dati dal saldo tra «interessi e altri oneri finanziari» e «altri proventi finanziari», di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico del codice civile;

F = fatturato dato da «ricavi delle vendite e delle prestazioni» di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile.

12.2 Ai fini dell’ammissibilità, le soglie su indicate devono essere soddisfatte da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. In caso contrario, il progetto è ammissibile solo se per le attività in capo alle imprese risultate non affidabili si manifesta l’impegno a realizzarle da parte delle restanti imprese e sempre che sia soddisfatta, per ciascuna di esse, la congruenza fra capitale netto e costo del progetto rimodulato.

12.3 Per le società di recente costituzione che non dispongono ancora di un bilancio approvato l’affidabilità economico-finanziaria è valutata solo sul parametro relativo alla congruenza fra capitale netto e costo del progetto.

12.3 Qualora, al fine di soddisfare i parametri di affidabilità economica-finanziaria, la singola azienda deliberi un aumento di capitale, è necessario versare integralmente il capitale deliberato in aumento ai fini dell’ottenimento del contributo richiesto entro 30 gg. dalla data di notifica del provvedimento di concessione dei contributi.

Art. 13 – Verifica dell’affidabilità degli Organismi di ricerca

13.1 L’affidabilità tecnico-scientifica degli Organismi di ricerca indispensabile ai fini della ammissibilità ai contributi, viene accertata sulla base dei seguenti parametri:

PARAMETRI	SOGLIA PER L’AMMISSIBILITÀ DEGLI ORGANISMI DI RICERCA PROPONENTI
1. Periodo di operatività effettiva	$T > 2$ anni
2. Competenza di ricerca possedute	$NR > 3$
3. Valorizzazione delle risorse materiali possedute	$(Inv.M. /IM. M.) < 30\%$
4. Risorse immateriali possedute	$Brev. \& Lic. > 1$ $NP > 20$
5. Capacità di valorizzazione della ricerca	$(R/IM M.) > 10\%$

T: anni di effettiva operatività al momento della presentazione della domanda

NR = Organico (personale dipendente o con rapporto di collaborazione) - afferente alle unità di ricerca di base dell’Organismo di ricerca - impegnato in *attività di ricerca e/o trasferimento tecnologico e/o diffusione dei risultati e/o project management, con competenze attinenti ad uno o più aree tecnologiche di interesse.*

IM. M. = *valore d’acquisto degli impianti ed attrezzature acquisiti negli ultimi 5 anni , già disponibili presso le unità di ricerca di base dell’Organismo di ricerca, da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi progettuali del Programma di R&S proposto.*

Inv. M. = *valore degli attivi materiali da acquisire, da parte delle unità di ricerca di base dell’Organismo di ricerca, per la realizzazione del Programma di R&S.*

Brev. & Lic.: *numero di brevetti depositati dall’Organismo di Ricerca ovvero dai ricercatori afferenti alle unità di ricerca di base dell’Organismo di ricerca, negli ultimi tre anni, per applicazioni attinenti le tematiche di uno o più ambiti tecnologici di intervento.*

NP = *numero di pubblicazioni, su riviste internazionali, che i ricercatori afferenti alle unità di ricerca di base dell’Organismo di ricerca hanno prodotto, negli ultimi tre anni, su argomenti attinenti le tematiche di uno o più ambiti tecnologici di intervento.*

R = *Volume di attività di ricerca e/o trasferimento tecnologico svolte negli ultimi tre anni da parte delle unità di ricerca di base dell’Organismo di Ricerca per conto o in collaborazione con imprese ed altri Organismi di ricerca.*

13.2 Un organismo di ricerca non può avvalersi delle prerogative scientifiche di altri organismi di ricerca per superare le soglie di ammissibilità di cui sopra. Il personale distaccato o comandato da

un altro organismo di ricerca, nelle forme previste dal D.lgs 276/2003, è da considerarsi personale strutturato dell’Organismo di ricerca presso cui spiega la propria attività il distaccato o il comandato.

13.3 Analogamente, gli organismi di ricerca per i quali viene accertata l’affidabilità tecnico-scientifica sono iscritti d’ufficio presso l’ALBO DEI BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH CENTER di cui al Decreto dirigenziale n. 187 del 26 marzo 2010.

Art. 14 – La procedura di selezione

14.1 Superata la fase istruttoria dei Dossier di Candidatura e verificata l’affidabilità dei soggetti proponenti (tecnico-scientifica per gli organismi di ricerca ed economico-finanziaria per le imprese), si procederà alla valutazione di merito degli interventi del Programma di R&S e alla verifica della pertinenza e congruità delle spese da ammettere a finanziamento da parte del Comitato tecnico di cui all’art 16.

14.2 Il Comitato tecnico, in tale fase, può richiedere di acquisire ulteriori elementi di approfondimento/integrazione del Programma.

14.3 Il Comitato tecnico in primo luogo valuta la compatibilità del Programma di R&S con le limitazioni oggettive (ambiti di intervento, aree tecnologiche, ecc) e successivamente procede alla valutazione di merito degli interventi del progetto sulla base dei criteri di cui all’articolo seguente.

Art. 15 - Criteri di selezione dei Programmi di R&S

15.1 I **Programmi di R&S** ritenuti ammissibili sono valutati secondo i seguenti criteri, che sono tra loro cumulabili, sino ad un massimo di 100 punti:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI R&S	PUNTEGGIO MASSIMO
1 - Contenuto tecnico-scientifico della Programma di R&S	20 punti di cui
a) Grado di innovatività dei contenuti tecnico – scientifici dell’Idea Progettuale (attività, obiettivi, risultati attesi)	13 punti
b) Coerenza e congruità dei contenuti tecnico scientifici rispetto alla dimensione temporale del progetto.	4 punti
c) Chiarezza espositiva e completezza dei contenuti tecnico – scientifici del progetto	3 punti
2 - Competenze dei soggetti in ordine al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi	18 punti di cui
a) Coerenza e congruità delle attività affidate a ciascun partner rispetto alle dimostrate competenze degli stessi ai fini del raggiungimento di obiettivi e risultati attesi.	10 punti
b) Dimostrata presenza di maturate competenze di tipo organizzativo e procedurale nella gestione di progetti di ricerca nel settore delle biotecnologie	8 punti
3 – Possesso di adeguate risorse per la ricerca e dimostrabili da adeguata documentazione progettuale	15 punti di cui

a) Disponibilità a qualunque titolo di strutture tecnico-logistiche e di infrastrutture per la realizzazione del progetto, quali piattaforme tecnologiche dotate di strumentazione scientifica e di personale qualificato.	8 punti
b) Presenza di esperienze progettuali negli ultimi tre anni, già svolte o in corso di svolgimento da parte dei soggetti, particolarmente nell'ambito delle tematiche oggetto dell'Idea progettuale, relativi investimenti e finanziamenti ottenuti, pubblici e privati.	4 punti
c) Presenza di sinergie del progetto con altri strumenti rientranti nelle politiche di integrazione e coesione europea, nazionale e regionale	3 punti
4 – Adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure di gestione	12 punti di cui
a) Modalità di gestione a livello di management degli aspetti riferiti alla proprietà intellettuale (definizione delle modalità di ripartizione dei diritti della proprietà intellettuale generati nell'ambito del progetto, individuazione dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dalle parti prima dell'avvio del progetto e necessari per l'esecuzione del progetto o per la valorizzazione dei risultati, diritti di accesso alle conoscenze nuove o preesistenti per tali scopi, ripartizione degli utili).	7 punti
b) Modalità di gestione dei risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale, vengono valutate le modalità di diffusione e divulgazione degli stessi attraverso convegni, pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche, libera consultazione dei dati della ricerca non elaborati in banche dati di libero accesso o in software liberi o open source.	5 punti
5 - Ricaduta sul sistema produttivo (imprese/cluster)	15 punti di cui
a) Risultati attesi (nuove conoscenze per la messa a punto di nuovi prodotti, processi o servizi o per migliorare prodotti, processi e servizi già esistenti) a favore del sistema produttivo.	5 punti
b) Puntuale descrizione dei risultati attesi e la previsione di un insieme di indicatori (es. brevetti, spin-off, ecc.) in grado di misurare con cadenza periodica le possibili ricadute dei risultati della ricerca sul sistema produttivo.	5 punti
c) Ricaduta in termini di incremento occupazionale di personale qualificato presso le Imprese e/o gli Enti di ricerca	5 punti
6 - Contenuto economico finanziario del progetto	15 punti di cui
a) Risorse messe a disposizione dal raggruppamento per la realizzazione del progetto	5 punti
b) Ripartizione finanziaria delle spese nelle diverse tipologie di azioni secondo i rapporti di seguito indicati: - Previsione di spesa Ricerca industriale/ Previsione di spesa Sviluppo Sperimentale > 1,2 - Previsione di spesa Coordinamento progettuale/ Previsione di spesa Diffusione e disseminazione di risultati <1,1.	8 punti
c) Coerenza e congruità della ripartizione finanziaria delle spese per partner rispetto ai contenuti degli interventi sviluppati dagli stessi	2 punti
7 - Effetti del progetto sul miglioramento delle condizioni di vita della popolazione	5 punti di cui
a) Previsione di attività di ricerca i cui risultati producano ricadute positive sulla parte debole della popolazione, in particolare per fasce d'età (bambini e anziani) e sulle persone con disabilità, per il miglioramento della qualità della vita	2 punti

b) il perseguimento, tra i possibili risultati, di esiti favorevoli nel campo della commercializzazione dei risultati della ricerca nel campo delle Malattie Rare e dei Farmaci Orfani	3 punti
--	---------

15.2 Il Comitato riterrà non idonei quei progetti che dovessero ottenere un valore tecnico inferiore al 60% della somma dei punteggi massimi definiti per i parametri di valutazione sopra riportati. Verranno, altresì, ritenuti non idonei quei progetti-offerta che dovessero ottenere, anche in uno solo dei parametri elencati, un punteggio inferiore al 40% del numero massimo di punti previsti per lo specifico criterio.

Art. 16 – Comitato Tecnico

16.1 Per la valutazione delle Proposte di Programma di R&S, nonché per le fasi di monitoraggio successive al decreto di concessione delle agevolazioni, relative allo stato di avanzamento lavori (SAL e Verifica finale), la Regione si avvale del Comitato Tecnico, presieduto da un dipendente regionale, da istituire con successivo atto monocratico del Dirigente del Settore Ricerca Scientifica.

16.2 È compito del Comitato Tecnico esprimere il parere di congruità e di pertinenza delle spese connesse alla realizzazione degli interventi da ammettere/ammessi a finanziamento comunitario.

16.3 Per le attività connesse alla valutazione delle Idee Progettuali e dei Progetti Definitivi, di cui all’art. 11 del presente Bando, il Comitato Tecnico è supportato da strutture appositamente costituite.

16.4 Il Comitato Tecnico avrà anche il compito di sovrintendere al monitoraggio in itinere e finale dei progetti finanziati mediante:

- i. esame delle rendicontazioni intermedie e finali con verifica milestones e amministrativa;
- ii. incontri periodici con il soggetto capofila allo scopo di analizzare eventuali variazioni/scostamenti ed eventualmente riorientare le attività e la spesa;
- iii. verifica finale;

e di proporre l’adozione di provvedimenti ritenuti necessari od opportuni (revoche o riduzioni dell’agevolazione, variazioni ai contenuti di progetto od alla compagine associativa, proroghe, ecc.).

Art. 17 – Concessione del contributo

17.1 Il Dirigente del Settore competente procede all’approvazione, con atto monocratico, della graduatoria di cui all’art. 4. Successivamente adotta i decreti di concessione del contributo specificando, nell’ambito dell’ammontare complessivo del contributo relativo al progetto, la spesa ammissibile e le quote di contributo destinate ai singoli interventi compresi nel progetto.

17.2 Il decreto di concessione definisce:

- a) I termini entro i quali deve essere costituita l’ATS ovvero la Rete di imprese, qualora non istituite, e i termini e le modalità di invio della documentazione riferita all’ATS ovvero alla Rete di impresa;
- b) I termini e le modalità di comunicazione della data di avvio e di conclusione di ciascun progetto nell’ambito del Programma di R&S;

- c) I termini e le modalità di trasmissione delle relazioni sullo stato di avanzamento del Programma di R&S e delle rispettive spese eventualmente dettagliate per progetto;
- d) I termini e le modalità di trasmissione di una relazione sullo stato di avanzamento del Programma di R&S e sui risultati raggiunti al fine di permettere un’analisi degli impatti all’agenzia regionale dell’innovazione “Campania Innovazione S.p.a.”;
- e) I termini di chiusura del Programma di R&S, tenuto conto della durata indicata nella domanda e del termine finale di cui all’art. 18 comma 2;
- f) I termini e le modalità di erogazione del contributo;
- g) I termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 18 – Avvio e termine di realizzazione, verifica sullo stato di avanzamento del Programma di R&S

18.1 Il Programma di R&S ammesso a contributo deve essere avviato entro 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento ai soggetti beneficiari.

18.2 I beneficiari sono tenuti a concludere i progetti entro i termini fissati dal decreto di concessione e comunque non oltre il termine massimo del 30 giugno 2015. Per termine di conclusione si intende la data di maturazione dell’ultimo costo dimostrabile da fattura o da altra documentazione giustificativa.

18.3 Le attività progettuali sono sottoposte a verifica sullo stato di avanzamento da parte della Settore, al fine di verificare il livello di raggiungimento dei risultati attesi, conformemente agli obiettivi proposti. Il capofila è tenuto a presentare una relazione al termine di ciascuna attività ovvero a cadenza annuale con decorrenza dalla data di avvio del progetto, che illustri in particolare i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi sulla base degli indicatori previsti nella Programma di R&S nonché l’avanzamento della spesa eventualmente dettagliate per progetto.

Art. 19 – Rendicontazione

19.1 La rendicontazione della spesa e la richiesta di liquidazione sono effettuate distintamente per ciascuno dei beneficiari.

19.2 La procedura di rendicontazione è effettuata solamente dal soggetto capofila dell’aggregazione. Ogni operazione di rendicontazione nei confronti della Regione è a cura del soggetto capofila.

19.3 Il soggetto capofila, onde consentire alla Regione di inoltrare tempestivamente le domande di pagamento intermedie alla CE, provvede alla trasmissione della documentazione relativa alle spese sostenute dai Beneficiari al ROO secondo quanto previsto dal Manuale di Attuazione del PO FESR 2007-2013.

Art. 20 – Erogazione del contributo

20.1 Sulla base degli stati di avanzamento della spesa le imprese trasmettono le richieste di erogazione dei contributi utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Regione/Soggetto Gestore delle procedure o altro conforme, compilato in ogni sua parte, allegando copia conforme all’originale della documentazione giustificativa di spesa.

20.2 Il contributo è erogato all’impresa dalla Regione/Soggetto Gestore, con le modalità definite nel decreto di concessione di cui all’art. 17 del presente bando

20.3 L'erogazione degli acconti e del saldo è subordinata all'acquisizione del parere del Comitato Tecnico, di cui all'art. 16, in merito alle attività realizzate. Al fine di agevolare il giudizio del Comitato, la rendicontazione delle spese sostenute deve essere accompagnata da una relazione del Responsabile Scientifico che si esprimerà anche sulla necessità e congruità delle spese rendicontate.

20.4 In caso di mancata realizzazione del 100% delle spese del progetto rispetto a quanto dichiarato in domanda, la Regione si riserva la facoltà di procedere a una verifica documentale e/o in loco al fine di accertare il mantenimento delle condizioni per la concessione del contributo. Di contro, eventuali variazioni in aumento del costo complessivo del progetto non determinano in alcun caso l'incremento dell'ammontare del contributo concesso.

Art. 21 – Obblighi dei beneficiari

21.1 I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) mantenere il vincolo di destinazione dei beni materiali e immateriali oggetto di contributo di cui all'art. 22;
- b) mantenere una contabilità separata, attraverso la predisposizione di un sistema contabile distinto oppure un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;
- c) conservare in un plico separato, fino a tutto il 2020, ai fini dei controlli, la documentazione relativa ai procedimenti amministrativi e contabili, in originale o in copia conforme all'originale;
- d) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- e) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale e pari opportunità con particolare riferimento ai principi di parità di genere e non discriminazione, di concorrenza, pubblicità e trasparenza;
- f) rispettare le condizioni di partecipazione finanziaria del Fondo alle spese del progetto e il divieto di pluricontribuzione;
- g) rispettare le tempistiche di avvio e di chiusura delle attività del Programma di R&S fissate nell'atto di concessione e presentare la rendicontazione entro il termine prescritto;

21.2 I beneficiari, attraverso il capofila, sono tenuti altresì a:

- a) comunicare la data di avvio del Programma di R&S;
- b) comunicare tramite il Capofila il mantenimento del vincolo di destinazione dei beni materiali e immateriali secondo le modalità di cui all'art. 22 del presente bando;
- c) comunicare tramite il Capofila le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio regionale, trasmettendole, sull'apposita modulistica all'Amministrazione regionale entro 5 giorni dalla fine di ogni bimestre dell'anno solare o su richiesta dell'Amministrazione regionale;
- d) rispettare le disposizioni del Reg (CE) 1828/2006 relativamente alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali;

- e) comunicare gli eventuali altri contributi richiesti e/o ottenuti per il medesimo Programma di R&S;
- f) inviare tramite il Capofila le relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del Programma di R&S entro i termini previsti nel decreto di concessione;
- g) inviare, su richiesta motivata dell'Amministrazione regionale, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione del Programma di R&S;
- h) rispettare le tempistiche di costituzione dell'A.T.S. ovvero della Rete di impresa, qualora non istituita, fissate nell'atto di concessione.

Art. 22 – Vincolo di destinazione dei beni oggetto di contributo

22.1 Pena la revoca del contributo, ai sensi del successivo art. 28, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione, soggettivo ed oggettivo, dei beni materiali e immateriali il cui costo è interamente ritenuto ammissibile con il contributo di cui all'articolo 57 del Regolamento (CE) 1083/2006, per la durata di 5 anni, a decorrere dalla data del provvedimento di erogazione del saldo.

22.2 Ai fini di cui al comma 1, i beneficiari trasmettono all'Amministrazione regionale, entro il 1° marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il rispetto dei vincoli.

22.3 In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

22.4 L'inosservanza dell'obbligo di mantenere i vincoli di cui al comma 1, comporta la revoca del contributo, con restituzione delle somme erogate.

Art. 23- Variazioni degli interventi

23.1 Le variazioni degli interventi nell'ambito del progetto sono ammesse in motivati ed eccezionali casi e a seguito di preventiva richiesta all'Amministrazione regionale potranno essere successivamente autorizzate dallo stesso.

23.2 Non sono ammesse variazioni sostanziali. Per variazioni sostanziali si intendono le modifiche apportate al Programma di R&S tali da alterare significativamente il quadro di esecuzione del Programma di R&S stesso e del progetto e gli obiettivi preposti all'attività finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima.

23.3 Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale di progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa e delle operazioni cofinanziate con i Fondi Strutturali.

23.4 L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo.

23.5 Qualora la spesa ammissibile dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, l'Amministrazione regionale procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo medesimo.

23.6 L'Amministrazione regionale si riserva, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'accoglimento della predetta istanza. In caso di tardiva presentazione della domanda di variazione

da parte del beneficiario, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ammettere le spese relative alle variazioni del progetto, fermo restando quanto stabilito ai commi 2, 3, 4 e 5.

23.7 In caso di mancato accoglimento dell’istanza di variazione dell’iniziativa ovvero di mancata presentazione dell’istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione del Programma di R&S, purché il beneficiario si impegni formalmente a completare il progetto con altre risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca parziale o totale del contributo di cui all’articolo 28. Nei suddetti casi il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle nuove spese ammissibili rideterminate.

Art. 24 – Proroghe

24.1 Eventuali richieste di proroga dei termini di realizzazione del Programma di R&S, ovvero di singoli progetti nell’ambito del Programma di R&S e di rendicontazione dello stesso devono essere debitamente motivate e presentate all’Amministrazione regionale prima della scadenza dei termini stessi, a pena di inammissibilità.

24.2 L’Amministrazione regionale si riserva, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l’accoglimento della predetta istanza, in relazione alla tutela dell’interesse pubblico con specifico riferimento ai vincoli stabiliti dalla normativa comunitaria sull’avanzamento della spesa e sul disimpegno automatico. In ogni caso, le proroghe non possono comportare uno slittamento del termine finale del progetto, tale che il tempo di realizzazione dello stesso superi del 25% il tempo di realizzazione originariamente previsto.

24.3 In caso di positivo accoglimento dell’istanza di proroga, inoltre, il beneficiario è tenuto a modificare il termine di scadenza della eventuale garanzia fidejussoria richiesta per l’erogazione dell’anticipo, di modo che tale scadenza risulti di almeno nove mesi superiore al nuovo termine previsto per la presentazione della domanda di rimborso finale del progetto.

24.4 In caso di mancato accoglimento dell’istanza di proroga, ovvero di presentazione della stessa oltre il termine sopra definito, sono comunque fatte salve le spese sostenute fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito, purché il beneficiario si impegni formalmente a completare il progetto con altre risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca parziale o totale del contributo di cui all’articolo 30. Nei suddetti casi il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili sostenute entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito.

24.5 In ogni caso, le proroghe dei termini di realizzazione dei singoli interventi nell’ambito del progetto non possono comportare uno slittamento dei termini di conclusione del progetto oltre il 30 giugno 2015.

24.6 E’ ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione del Programma di R&S purché presentata prima della scadenza dello stesso.

Art. 25 – Sospensioni

25.1 Se il singolo progetto diviene in parte o interamente non realizzabile nei termini prescritti per cause imprevedibili e non evitabili, comunque non imputabili ai beneficiari, nonché nei casi di procedimento giurisdizionale o di ricorso amministrativo con effetto sospensivo, i beneficiari stessi ne danno immediata comunicazione all’Amministrazione regionale. L’Amministrazione regionale, accertata la diretta connessione tra dette cause e l’interruzione dell’iniziativa, dispone la sospensione dei termini nei confronti del singolo progetto o dell’intero Programma di R&S. Tali termini riprendono a decorrere dalla cessazione delle cause di sospensione.

25.2 In caso di mancata conclusione del progetto entro i termini di cui al comma 2, il contributo viene revocato.

Art. 26 – Controlli

26.1 Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento possono essere disposti controlli e verifiche, ai sensi dei regolamenti e della normativa nazionale e regionale di riferimento.

Art. 27 – Riduzione del contributo

27.1 Il contributo concesso viene ridotto in misura proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile a rendiconto, purché sia accertato il mantenimento degli obiettivi e delle finalità originali:

- a) quando il progetto viene realizzato parzialmente;
- b) quando la spesa ammissibile a rendiconto risulta inferiore alla spesa ammissibile a finanziamento, tenuto conto delle eventuali variazioni approvate;
- c) nei casi di cui agli articoli 21e 22

27.2 Nei casi di cui al comma 1 il contributo viene ridotto proporzionalmente con riferimento alle spese del singolo beneficiario ritenute non ammissibili a livello di singolo progetto.

Art. 28 - Revoca del contributo e sospensione dell'erogazione

28.1 Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi:

1. mancato conseguimento degli obiettivi riferiti al progetto di ricerca;
2. rinuncia del beneficiario, che comporta il mancato limite minimo;
3. difformità nella realizzazione dal progetto originario che comporta una diversa valutazione del progetto rispetto ai criteri di selezione originariamente previsti,
4. riscontro, in sede di verifiche e/o di accertamenti, della mancanza dei requisiti di ammissibilità
5. riscontro, in sede di verifiche e/o di accertamenti anche successivi alla conclusione del progetto del mancato mantenimento degli obblighi sottoscritti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda;

Art. 29 – Informazioni sul procedimento

29.1 L'avvio del procedimento di istruttoria decorre dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento.

29.2 La durata prevista per l'espletamento dell'istruttoria è di 150 giorni, allo scadere del quale viene adottato il decreto di approvazione della graduatoria.

29.3 Di tale esito è fatta comunicazione ai beneficiari e agli altri destinatari, mediante lettera informativa, entro 5 giorni lavorativi dall'adozione del decreto di approvazione della graduatoria.

29.4 La graduatoria ha validità triennale dalla pubblicazione della stessa sul BURC ed entro questo limite è possibile prevedere lo scorrimento di graduatoria.

Art. 30 – Disposizioni di rinvio

30.1 Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del Reg. CE n. 1083/2006, del Reg. CE n. 1828/2006, del Reg. CE n. 1080/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari

31.1 Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati acquisiti attraverso le domande di finanziamento, e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime saranno trattati dall’Amministrazione regionale esclusivamente per l’attività di gestione delle procedure di cui al presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I.

31.2 Ai sensi dell’articolo 6 del Reg.(CE) 1828/2006, il beneficiario, in caso di ottenimento del finanziamento, verrà incluso nell’elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l’indicazione della denominazione del progetto e dell’importo del finanziamento concesso.

30.3 Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.

Art. 32 – Elementi informativi

32.1 Si comunicano i seguenti elementi informativi:

Struttura attuatrice:

Regione Campania, AGC 06 Ricerca scientifica, università ,

Servizio Ricerca scientifica ,

via, Via Don Bosco 9/E, Napoli

tel. 081/ 7968448

fax 081/7968460

e-mail:

Responsabile del procedimento:

sig.ra Rosetta Colucciello

32.2 Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione Campania, all’indirizzo www.regione.campania.it .

32.3 L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.